



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 4

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rigo, Barbisan, Bedin, Besio, Borgia, Brescacin, Calligaro, Conte, Lanzarin, Leso, Mosco, Pasqualon, Patron, Soranzo, Rucco, Valdegamberi e Vianello

**INTERVENTI A FAVORE DELLA PERMANENZA NEL MONDO DEL
LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 dicembre 2025.

INTERVENTI A FAVORE DELLA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Relazione:

Secondo i dati forniti dal report “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Veneto – anno 2022” sono circa 33.500 i posti di lavoro occupati da persone con disabilità in Veneto, di cui 32 mila riferiti a 12 mila aziende soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in materia di collocamento mirato e 1.300 ad altre 8.800 aziende senza obblighi di assunzione.

In base ai criteri definiti dalla normativa vigente (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.), in Veneto i posti di lavoro riservati alle persone con disabilità sono complessivamente 49.750. Di questi, 33.465 risultano coperti, mentre quelli scoperti sono poco più di 16 mila, per un tasso di scopertura pari al 32%.

Nel 2022 il 57% delle aziende risultava aver adempiuto pienamente agli obblighi di assunzione. Le maggiori difficoltà si riscontrano nelle aziende più grandi, tenute a inserire più di 35 disabili, e all’opposto in quelle più piccole, tenute ad assumere una sola persona, mentre le quote di copertura più elevate si registrano tra le aziende con un obbligo di riserva relativo a 5-7 lavoratori con disabilità. In termini settoriali, i tassi di copertura più elevati si riscontrano nel settore del credito, nell’industria estrattiva, nel farmaceutico, nell’editoria e cultura e nelle utilities, mentre le aziende della concia, del marmo, del turismo, dei trasporti e delle attività di pulizia presentano le maggiori difficoltà nell’assolvimento dell’obbligo.

Nel biennio 2020-2022, i dati mostrano un costante aumento sia delle aziende tenute all’obbligo che, conseguentemente, delle posizioni riservate e dei disabili in forza, con una lieve diminuzione del tasso di scopertura. Tendenze che potrebbero essere determinate da una molteplicità di fattori, tra i quali il favorevole contesto di crescita del mercato del lavoro regionale nel suo complesso e l’attività di sensibilizzazione portata avanti dal mondo associazionistico e dai Centri per l’impiego della regione.

La complessità della materia si spiega anche in ragione della molteplicità di fonti che la disciplinano, tanto sovranazionali come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, quanto nazionali e regionali, su tutte la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità” e la Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss”. Fonti normative che hanno adeguatamente disciplinato il primario aspetto dell’ingresso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, fissando obblighi e agevolazioni a favore di tutti i soggetti coinvolti (aziende, lavoratori, mondo associativo...), senza tuttavia curare con la medesima attenzione un altro aspetto fondamentale: come garantire la continuità lavorativa alle persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all’invecchiamento fisiologico, al fine di evitare un ulteriore marginalizzazione sociale delle persone disabili.

Per rispondere a questo complicato quesito nasce il seguente progetto di legge, il quale mediante alcune puntuali modifiche alla Legge regionale 3 agosto

2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss” punta a valorizzare la permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro (articoli 1 e 2) per poi disporre una revisione delle azioni previste dal “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato” approvato dalla Giunta regionale con cadenza annuale (articolo 3). Conclude l’articolo la norma di invarianza finanziaria (articolo 4).

INTERVENTI A FAVORE DELLA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss."

1. Dopo la lettera a) dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, è aggiunta la seguente:

"a bis) obiettivi quantitativi e qualitativi per la permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico."

Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss."

1. All'articolo 7, comma 4, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo le parole: *"inserimento lavorativo"* sono aggiunte le seguenti parole: *"e di permanenza nel mondo del lavoro"*.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, nella predisposizione annuale del "Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato", introduce un'ulteriore azione consistente nell'utilizzo delle risorse del Fondo, di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, per finanziare percorsi innovativi funzionali alla permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss.".....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss.".....	3
Art. 3 - Disposizioni attuative.....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3